Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 ottobre 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** - Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** - Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1955, n. 888.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « L. A. Muratori », di Modena, ad accettare una donazione.

N. 888. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « L. A. Muratori » di Modena, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 100.000 (centomila) da investirsi in titoli di Stato, disposta dalle signorine Bruna e Bianca Maria Cimini, allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuo intitolato al nome di « Lella Cimini ».

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 7. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1955, n. 889.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Domenico, nel comune di Putignano (Bari).

N. 889. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Conversano, in data 25 settembre 1941, integrato con postilla 2 febbraio 1955 e con dichiarazione 15 dello stesso mese, relativo all'erezione della parrocchia di San Domenico, nel comune di Putignano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 12. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. 890.

Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento temporaneo « æque principaliter » delle parrocchie di San Tommaso Apostolo, in località Galisi, e di Santa Maria di Costantinopoli, in località Morselli del comune di Cava dei Tirreni (Salerno), sotto il titolo di quest'ultima parrocchia.

N. 890. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cava dei Tirreni in data 1° febbraio 1955, relativo al raggruppamento temporaneo « æque principaliter » delle parrocchie di San Tommaso Apostolo, in località Galisi, e di Santa Maria di Costantinopoli, in località Morselli del comune di Cava dei Tirreni (Salerno), nella persona del titolare di quest'ultima parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 13. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 891.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Bibiana V. e M., nel comune di Roma ed istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice in data 30 maggio 1953, integrato con altro decreto in pari data e con due dichiarazioni rispettivamente in data 19 gennaio e 6 maggio 1955, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Bibiana V. e M., nel comune di Roma, ed all'istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 11. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Valle dell'Angelo all'innesto con la provinciale n. 11, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 19 novembre 1951, n. 1296, con la quale l'Amministrazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Valle dell'Angelo all'innesto con la provinciale n. 11;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 15 giugno 1955, n. 1328;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Valle dell'Angelo all'innesto con la provinciale n. 11, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1955
Registro n. 33 *Lavori pubblici, foglio n.* 245

(5267)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone site nell'ambito del comune di Tolfa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle belleze naturali, nella adunanza del 27 aprile 1954, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, due zone, più sotto delimitate, site nell'ambito del comune di Tolfa;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione provinciale è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Tolfa;

Vista l'opposizione presentata dagli eredi Zoppini contro la proposta di vincolo;

Considerato che l'opposizione predetta è infondata in quanto il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che le zone predette costituiscono, con la Villa comunale, il piazzale Vittorio Veneto e l'ultimo tratto di via Frangipane, denominato Belvedere, dei belvedere pubblici dai quali si gode una vastissima ed incantevole visuale che va dalla cerchia dei monti della Tolfa, al territorio sottostante, caratteristicamente frastagliato di colli e valli, e giunge fino alla pianura romana ed ai lontani monti abruzzesi ed al Gran Sasso;

Decreta:

Le due zone site nel territorio del comune di Tolfa, delimitate la prima nel modo seguente: partendo dalla strada Tolfa-Civitavecchia segue il confine ovest del piazzale, del Palazzo e della Villa comunale, indi abbraccia i numeri catastali 80, 81, 82, foglio 28, prosegue con la strada comunale, la strada del Bagnarello fino al numero catastale 566, abbraccia poi i numeri catastali 566, 4, 3, foglio 28; e la seconda zona comprende lo slargo estremo di via Frangipane, detto Belvedere, ed i numeri catastali 327, 455, 454, 324, 323, 322, foglio 24, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Tolfa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 ottobre 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Estratto del verbale della riunione del 27 *aprile* 1954

Il 27 aprile 1954, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, Roma, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Roma-Appia Antica;
2) Alberature romane;
3) Tolfa.

(*Omissis*).

Alle ore 17,50, constatata la presenza del numero legale, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Presa visione della deliberazione del comune di Tolfa del 27 febbraio 1954, con cui il Consiglio comunale chiede alla Commissione provinciale di tutelare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la Villa comunale il piazzale Vittorio Veneto e l'ultimo tratto di via Frangipane, denominato Belvedere;

Visto che dette località costituiscono dei belvedere pubblici, dai quali si gode una vastissima ed incantevole visuale che va dalla cerchia dei monti della Tolfa al territorio sottostante, caratteristicamente frastagliato di colli e valli e giunge sino alla pianura romana ed ai lontani monti abruzzesi ed al Gran Sasso;

Constatata la necessità di tutelare tali «belvedere» e le zone adiacenti, per evitare che costruzioni non regolate impediscano o deturpino la visuale panoramica;

Decide all'unanimità di proporre per il vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, due zone del comune di Tolfa:

I Zona Piazzale Vittorio Veneto e Villa comunale, così delimitata: partendo dalla strada Tolfa Civitavecchia segue il confine ovest del piazzale del Palazzo della Villa comunale, indi abbraccia i numeri catastali 80, 81, 82, foglio 28, prosegue con la strada comunale, la strada Bagnarello sino al numero catastale 566, abbraccia poi i numeri 566, 4, 3, foglio n. 28;

II Zona Via Frangipane-Belvedere: comprendente lo slargo estremo di via Frangipane, detto Belvedere, ed i numeri catastali 327, 455, 454, 324, 323, 322, foglio n. 24.

(*Omissis*).

Il presidente: PAOLO DALLA TORRE

Il segretario: A. MORESCHINI

(5319)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1955.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398 (convertito in legge 15 dicembre 1932, n. 1581), il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376 (convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 169), la legge 21 maggio 1940, n. 657, il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1, il regio decreto-legge 2 giugno 1946, n. 491, e la legge 8 aprile 1954, n. 102;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei partecipanti all'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) in data 1° giugno 1955;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), ente di diritto pubblico con sede in Roma, quale risulta dal testo allegato composto di n. 39 articoli.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1955

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Statuto dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.)

TITOLO I
Costituzione, sede e scopo dell'I.M.I.

Art. 1.

L'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), costituito con regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581 (modificata con successive disposizioni legislative), è un ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria e gestione autonoma.

Esso ha la sede legale in Roma e potrà istituire sedi, succursali e uffici anche all'estero.

Art. 2.

L'I.M.I. ha lo scopo:

a) di concedere mutui ad imprese di nazionalità italiana — ivi comprese quelle esercenti la industria delle costruzioni marittime e la navigazione — contro garanzie mobiliari, immobiliari ed eventualmente contro garanzie personali;

b) di assumere partecipazioni azionarie in imprese di nazionalità italiana;

c) di compiere ogni altra operazione consentita dalle leggi disciplinanti l'attività dell'I.M.I. o da leggi speciali.

Le operazioni di mutuo non possono avere durata superiore a venti anni. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potrà autorizzare eventuali deroghe a tale limite.

L'I.M.I. è autorizzato a compiere le operazioni suddette anche in valuta estera e ad effettuare ogni e qualunque altra operazione finanziaria attiva e passiva (esclusa la raccolta di depositi a risparmio) utile al miglior raggiungimento dei suoi scopi.

Oltre all'acquisto ed alla conseguente rivendita di beni, anche immobili, in sede di realizzazione dei propri crediti, l'I.M.I. può effettuare l'acquisto di beni immobili per uso dei propri uffici.

E' inibito all'I.M.I. di raccogliere depositi a risparmio, o di assumere debiti in conto corrente.

L'I.M.I. può partecipare in Italia e all'estero, ad enti o imprese, che abbiano principalmente per fine il collocamento diretto o indiretto delle sue obbligazioni e può assumere gestioni fiduciarie.

L'I.M.I. può altresì partecipare al capitale di enti esercitanti il credito mobiliare già costituiti o che si costituissero sotto forma di società anonime per azioni, purchè la zona di esercizio non sia a carattere nazionale, sibbene a carattere regionale o provinciale.

TITOLO II
Capitale dell'Istituto

Art. 3.

Il capitale dell'I.M.I. è di lire 5.511.000.000, diviso in 27.555 quote di lire 200.000 ciascuna, rappresentate da titoli nominativi, unitari o multipli.

I decimi non ancora versati sulle quote saranno richiamati con le modalità e nei termini che verranno fissati dal Consiglio di amministrazione, in una o più volte, con preavviso di un mese. I versamenti relativi saranno annotati sui singoli titoli. In caso di ritardo dei versamenti stessi decorrerà un interesse, a favore dell'I.M.I., corrispondente al tasso ufficiale di sconto aumentato dell'1 per cento con un minimo del 5 per cento.

Ciascun partecipante risponde soltanto per la quota di capitale sottoscritta, e si costituisce responsabile del versamento della stessa nei termini suindicati.

Art. 4.

Il capitale dell'I.M.I. può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, e con la preventiva approvazione prescritta dall'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni modificative.

Il richiamo dei decimi sulle quote di nuova sottoscrizione, può effettuarsi dal Consiglio di amministrazione in una o più volte, con le modalità e nei termini da esso fissati, a sensi del precedente art. 3.

L'ammissione di nuovi partecipanti in sede di effettuazione degli aumenti di capitale deve essere autorizzata dalla assemblea, ovvero, per delega dell'assemblea stessa, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

I titoli rappresentativi delle quote devono essere firmati da due consiglieri di amministrazione espressamente delegati, segnati con timbro a secco dell'I.M.I. ed emessi al nome dei singoli partecipanti.

Il trasferimento dei titoli può aver luogo soltanto in seguito ad autorizzazione del Consiglio di amministrazione dell'I.M.I. e non ha efficacia se non è annotato nel registro dei partecipanti e sul titolo rappresentativo.

TITOLO III
Titoli rappresentativi di gestioni fiduciarie ed obbligazioni

Art. 6.

L'I.M.I. è autorizzato ad emettere:

a) titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori pubblici e privati;

b) obbligazioni fruttifere di un interesse annuo e di partecipazione ai dividendi di speciali gruppi di valori azionari posseduti dall'I.M.I.;

c) obbligazioni portanti interesse annuo con o senza speciali garanzie.

Le obbligazioni (lettere b) e c) non potranno avere durata superiore a venti anni.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potrà autorizzare eventuali deroghe a tali limiti.

Le emissioni delle obbligazioni (lettere b) e c) dovranno essere preventivamente approvate a norma dell'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni modificative.

Le obbligazioni (lettere b) e c) possono essere emesse anche in valuta estera, con la preventiva approvazione del Ministero del commercio con l'estero.

Il valore nominale delle obbligazioni emesse (lettere b) e c), assieme ad ogni altro impegno dell'I.M.I., non può superare il vigintuplo del capitale sottoscritto e delle riserve. Agli effetti del relativo computo, dall'importo delle obbligazioni e di ogni altro impegno dell'I.M.I. si detrae l'ammontare corrispondente a quello dei finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato.

Art. 7.

I titoli di cui alla lettera a) dell'art. 6 sono emessi in relazione alla costituzione di speciali gruppi di valori pubblici o privati in gestione fiduciaria per conto e nell'interesse dei portatori dei titoli stessi. I diritti patrimoniali e di godimento dei portatori dei titoli sono perciò corrispondenti a quelli del gruppo di valori che rappresentano.

Le obbligazioni di cui alla lettera b) dell'art. 6 sono emesse in relazione alla costituzione di speciali gruppi di valori azionari di proprietà dell'I.M.I.

Le obbligazioni di cui alla lettera c) dell'art. 6 sono emesse per la concessione di mutui o per la costituzione di speciali gestioni fiduciarie.

Le norme per le speciali gestioni dei titoli ed obbligazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 6 dovranno essere approvate, su proposta del Consiglio di amministrazione, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 8.

Tanto i titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori, quanto le obbligazioni, possono essere in certificati unitari o multipli al portatore o nominativi, e questi anche con cedole al portatore. E' ammesso, a domanda e spese degli interessati, il tramutamento dei titoli dal portatore al nome, e viceversa.

Le obbligazioni emesse dall'I.M.I. sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle di Istituti autorizzati alle operazioni di credito fondiario, ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di Borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione, e possono essere accettate dalle pubbliche Amministrazioni quale deposito cauzionale.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati a investire le proprie disponibilità in obbligazioni dell'I.M.I. anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o degli statuti generali o speciali.

Le obbligazioni e gli altri titoli emessi dall'I.M.I. godono delle esenzioni fiscali a norma dell'art. 4 del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e delle successive disposizioni legislative.

Art. 9.

I titoli e le obbligazioni di cui all'art. 6 devono portare la firma autografa, od in fac-simile, di due membri del Consiglio di amministrazione espressamente delegati, e del direttore generale o di un vice direttore generale dell'I.M.I. e devono essere segnati con timbro a secco dell'I.M.I.

Art. 10.

Il rimborso delle obbligazioni in circolazione si effettua mediante estinzione di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento di ciascuna serie e di ciascuna emissione, compilato in base alle norme stabilite dal Consiglio di amministrazione.

L'I.M.I. ha altresì la facoltà di acquistare le obbligazioni da esso emesse, o alla pari o sotto la pari e di rivenderle.

La circolazione delle obbligazioni emesse dall'I.M.I. per la concessione dei mutui non può eccedere, alla fine di ciascun esercizio, il debito capitale dei mutuatari.

Le operazioni di estrazione delle obbligazioni sono effettuate pubblicamente. Ad esse dovranno assistere un notaio ed almeno un componente del Collegio sindacale, nonchè un delegato dell'organo di vigilanza bancaria.

Art. 11.

L'I.M.I. è autorizzato ad emettere speciali serie di obbligazioni in relazione a determinate operazioni, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Le garanzie speciali afferenti speciali serie di obbligazioni, ivi comprese le garanzie dello Stato, connesse al riconoscimento che si tratta di operazioni che hanno carattere di eccezionale pubblico interesse, debbono essere specificate nei relativi prospetti di emissione.

TITOLO IV

Organi dell'I.M.I.

Art. 12.

Gli organi dell'I.M.I. sono:

a) l'assemblea dei partecipanti;
b) il presidente o chi ne fa le veci;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Comitato esecutivo;
e) il Collegio dei sindaci.

a) L'assemblea dei partecipanti

Art. 13.

L'assemblea è costituita dai partecipanti, ed è convocata in via ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno, nel primo quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio, per approvare il bilancio ed il riparto utili e — se occorra — per eleggere i consiglieri di amministrazione ed i sindaci effettivi nonchè quello supplente, la cui nomina è riservata ai partecipanti.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il presidente od il Consiglio di amministrazione lo ritengano opportuno o quando venga richiesto da tanti partecipanti che rappresentino almeno un terzo del capitale dell'I.M.I.

Art. 14.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte dal presidente almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e lettera raccomandata ai partecipanti, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e la data, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato anche il giorno e l'ora per la eventuale seconda adunanza nel caso che nella prima non siano rappresentati tanti partecipanti e tante aliquote di capitale dell'I.M.I. quanti sono indicati nel successivo art. 17.

Nell'assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto sugli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Le assemblee possono essere tenute anche in località diversa da quella della sede legale dell'I.M.I.

Art. 15.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i partecipanti dell'I.M.I. soltanto per le quote possedute almeno un mese prima della data di convocazione dell'assemblea, secondo le risultanze del registro dei partecipanti.

Ogni partecipante può farsi rappresentare da uno o da due delegati, ma in questo secondo caso deve essere espressamente designato quegli che avrà il diritto di voto.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto alla adunanza.

Art. 16.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'I.M.I. o da chi ne fa le veci o, in mancanza, dal più anziano di età fra i consiglieri presenti.

Funziona da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio, salvo diversa disposizione da parte del presidente dell'assemblea.

Quando debbano seguire votazioni per scheda segreta, il presidente dell'assemblea sceglie due scrutatori fra coloro che partecipano alla riunione.

Art. 17.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti almeno metà dei partecipanti che rappresentino non meno dei due terzi del capitale dell'I.M.I.

In seduta di seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia l'aliquota del capitale e il numero dei partecipanti intervenuti.

L'assemblea legalmente convocata e validamente costituita rappresenta tutti i partecipanti, e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi che regolano l'I.M.I e al presente statuto, obbligano tutti i partecipanti compresi gli assenti e i dissenzienti.

Art. 18.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti esclusi gli astenuti. Per l'aumento del capitale dell'I.M.I. e per la modificazione dello statuto è però necessario il voto favorevole di più della metà del capitale dell'I.M.I.

I partecipanti hanno diritto ad un voto per ogni quota di capitale dell'I.M.I. posseduta. Per le nomine alle cariche sociali ciascun partecipante ha però un massimo di mille voti.

Gli amministratori non possono dar voto nell'approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

I partecipanti non possono dar voto ogni qualvolta abbiano interesse contrastante o contrapposto a quello dell'I.M.I. Ogni questione che sorgesse al riguardo, sarà risolta dal presidente dell'assemblea.

Art. 19.

Le deliberazioni sono fatte constare, in apposito registro, da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario del Consiglio può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Le deliberazioni dell'assemblea ed i bilanci dell'I.M.I. da essa approvati saranno pubblicati in sunto nella *Gazzetta Ufficiale*.

b) Il presidente

Art. 20.

Il presidente dell'I.M.I. è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 21.

Spetta al presidente (o a chi ne fa le veci):

a) la legale rappresentanza dell'I.M.I. di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, e di fronte ai terzi;

b) la convocazione e la presidenza dell'assemblea generale dei partecipanti;

c) la convocazione e la presidenza del Consiglio di amministrazione;

d) la convocazione e la presidenza del Comitato esecutivo e del Comitato speciale di cui all'art. 29 dello statuto;

e) di ordinare i provvedimenti e le spese per il funzionamento dell'I.M.I.;

f) di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione e la restrizione, gli annotamenti, i subingressi, le rinunzie e in genere qualsiasi operazione ipotecaria o pignoratizia, senza alcuna limitazione di fronte al conservatore delle ipoteche ed ai terzi, e senza obbligo di giustificare la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, o del Comitato speciale di cui all'art. 29 dello statuto, salve, naturalmente, restando le facoltà deliberative attribuite a tali organi;

g) di provvedere circa le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, nonchè promuovere provvedimenti di natura conservativa o coattiva, ivi compresa la vendita, anche a mezzo di agenti di cambio, dei valori mobiliari avuti in garanzia dall'I.M.I., così come ogni altro atto in ordine alle garanzie conferite all'I.M.I.;

h) di compiere qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, presso la Cassa depositi e prestiti, e presso ogni altro ufficio pubblico;

i) di conferire procure e deleghe a terzi, anche estranei all'Istituto, per il compimento di atti rientranti nelle sue attribuzioni in base alle norme di legge e di statuto, o a deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Comitato speciale di cui all'art. 29 dello statuto, e in specie anche conferire mandati generali o speciali alle liti, ad esigere e quietanzare.

Il presidente può sospendere sino a convocazione e deliberazione del Consiglio di amministrazione, le deliberazioni dei Comitati.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito, con identiche facoltà, da un consigliere all'uopo designato dal Consiglio di amministrazione.

c) Il Consiglio di amministrazione

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione è composto di diciannove membri, e cioè il presidente, sette consiglieri nominati dal Ministro per il tesoro e undici eletti dall'assemblea dei partecipanti.

La elezione sarà fatta a scheda segreta con la limitazione di voti di cui all'art. 18.

I consiglieri nominati dal Ministro per il tesoro e quelli eletti dall'assemblea durano in carica due esercizi e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine predetto, e successivamente fino a che entrano in carica i loro successori.

Art. 23.

In caso di morte o di dimissioni di uno o più membri nominati dai partecipanti, il Consiglio di amministrazione può provvedere a sostituire provvisoriamente i consiglieri mancanti, salvo conferma dell'assemblea.

I consiglieri così nominati e confermati rimangono in carica per il periodo di tempo a decorrere sul mandato che era conferito a coloro che hanno surrogato, ferma la loro rieleggibilità.

Art. 24.

Il Consiglio è convocato dal presidente (anche in località diversa da quella della sede sociale) mediante lettera, contenente la indicazione sommaria degli argomenti da trattare, e da spedire almeno cinque giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo.

In caso di urgenza, la convocazione può seguire con telegramma spedito ventiquattr'ore prima.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, esclusi gli astenuti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I membri del Consiglio debbono astenersi ogni qualvolta abbiano o rappresentino interesse contrastante o contrapposto a quello dell'I.M.I. Ogni questione che sorgesse al riguardo sarà risolta dal presidente.

Le deliberazioni sono fatte constare, su apposito registro, da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario nominato dal Consiglio su designazione del presidente.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 25.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'I.M.I., e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dello stesso.

Il Consiglio delibera:

a) il richiamo dei decimi del capitale dell'I.M.I. sottoscritto e non versato;

b) le norme per le gestioni fiduciarie e per le gestioni speciali di gruppi di valori;

c) le norme per la emissione dei titoli rappresentativi delle gestioni fiduciarie e per la emissione delle obbligazioni;

d) le operazioni di ogni categoria demandate all'I.M.I.;

e) la istituzione di sedi, succursali ed uffici; le eventuali partecipazioni ad altri enti esercitanti il credito mobiliare di che al precedente art. 2;

f) il progetto di bilancio e le proposte per la ripartizione degli utili, nonchè ogni altra proposta da sottoporre all'assemblea dei partecipanti;

g) la nomina del consigliere che in caso di assenza o di impedimento sostituisce il presidente;

h) la nomina dei membri del Comitato esecutivo e le indennità che loro competono;

i) la nomina dei membri del Comitato speciale per l'esame delle *operazioni a favore delle imprese esercenti* l'industria delle costruzioni marittime e la navigazione, di cui all'art. 29 dello statuto, e le indennità che loro competono;

l) la delega di determinate attribuzioni al presidente, al Comitato esecutivo, al Comitato di cui all'art. 29 dello statuto, o ad uno o più membri dello stesso Consiglio, ed il conferimento di mandati ed incarichi anche a persone estranee al Consiglio;

m) in genere tutto quanto per legge, e per statuto, non sia riservato alla competenza di altri organi.

Art. 26.

I membri del Consiglio non contraggono a causa della loro gestione, alcuna obbligazione personale. Essi sono responsabili della esecuzione del loro mandato.

L'assemblea stabilisce le indennità del Consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, un rappresentante della Direzione generale degli Istituti di previdenza partecipa di diritto al Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano.

d) Il Comitato esecutivo

Art. 27.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.

Il Comitato è convocato dal presidente, anche in località diversa da quella della sede dell'Istituto, con lettera da spedire almeno tre giorni prima, a ciascun membro. In caso di urgenza la convocazione può seguire con telegramma spedito ventiquattro ore prima.

Sono applicabili al Comitato esecutivo le norme di cui agli ultimi cinque comma del precedente art. 24.

Funge da segretario del Comitato il segretario del Consiglio, salvo diverse determinazioni del Comitato stesso.

Art. 28.

Il Comitato esecutivo provvede alla ordinaria gestione dell'I.M.I. in base alla legge, allo statuto, e alle norme fissate dal Consiglio di amministrazione.

Spetta in specie al Comitato:

a) di presentare le proposte sugli oggetti di competenza del Consiglio di amministrazione;

b) di nominare e revocare i funzionari e stabilirne attribuzioni ed emolumenti;

c) di deliberare sui contratti;

d) di provvedere agli investimenti temporanei anche sotto forma di riporti o di anticipazioni delle somme disponibili;

e) di deliberare sulle transazioni e compromissioni in arbitri anche amichevoli compositori;

f) di deliberare su tutte le operazioni ed affari ad esso demandate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 29.

Il Comitato speciale per l'esame delle operazioni a favore delle imprese esercenti l'industria delle costruzioni marittime e la navigazione (di cui alla lettera *i*) dell'art. 25) è composto dal presidente e da cinque membri nominati dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.

Il Comitato è convocato dal presidente, anche in località diversa da quella della sede dell'Istituto, con lettera da spedire almeno tre giorni prima, a ciascun membro.

In caso di urgenza la convocazione può seguire con telegramma spedito ventiquattro ore prima.

Sono applicabili al Comitato speciale per l'esame delle operazioni a favore delle *imprese esercenti l'industria delle* costruzioni marittime e la navigazione, le norme di cui agli ultimi cinque comma del precedente art. 24.

Funge da segretario del detto Comitato il segretario del Consiglio, salvo diverse determinazioni del Comitato stesso.

Art. 30.

La firma, per tutti gli atti dell'I.M.I., spetta senza alcuna limitazione al presidente, o, in sua sostituzione, a chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 21.

Per gli atti di esecuzione delle determinazioni degli organi deliberativi e del presidente dell'Istituto e per tutti gli atti di ordinaria amministrazione la firma spetta al direttore generale o ad un vice direttore generale, salvo le maggiori facoltà di firma che siano loro conferite dal Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo, su proposta del presidente, può conferire delegazioni speciali per determinati atti, o categorie di atti, ed attribuire la facoltà di firma a funzionari dell'Istituto, determinandone i poteri e le qualifiche.

Il direttore generale sovraintende agli uffici della Direzione generale dell'Istituto e delle dipendenze, sia in Italia che all'estero, e assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dei Comitati, riferendo sulle pratiche sottoposte agli organi stessi.

e) Il Collegio dei sindaci

Art. 31.

Un Collegio di sindaci esercita presso l'I.M.I. le funzioni di cui al successivo art. 32.

I sindaci sono cinque effettivi e tre supplenti dei quali tre effettivi e due supplenti nominati dal Ministro per il tesoro, due effettivi e uno supplente nominati dall'assemblea dei partecipanti.

L'assemblea dei partecipanti sceglie il presidente del Collegio sindacale.

I sindaci effettivi e supplenti durano in carico per tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 32.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'I.M.I. e sulla ottemperanza alle disposizioni di legge e dello statuto.

I sindaci attesteranno della veridicità dei bilanci, nonchè della corrispondenza fra i capitali vigenti a mutuo e le obbligazioni in circolazione e della osservanza del limite di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del presente statuto.

I sindaci effettivi debbono essere invitati alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

Il presidente dell'I.M.I. ha facoltà di invitare il presidente del Collegio sindacale ad assistere anche alle sedute dei Comitati.

TITOLO V

Bilancio Utili Riserve

Art. 33.

Gli esercizi dell'I.M.I. decorrono dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo.

Entro il primo trimestre di ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione delibera sul progetto di bilancio dell'esercizio precedente.

Il bilancio è corredato dal conto profitti e perdite e da una relazione esplicativa.

Il bilancio è sottoposto all'esame dei sindaci, che debbono provvedervi, stendendo apposita relazione nel termine di quindici giorni. Esso è depositato, con la relazione dei sindaci, presso la sede dell'I.M.I. almeno otto giorni avanti la data di riunione dell'assemblea.

Art. 34.

Gli utili netti dell'I.M.I. saranno destinati come appresso:

1) sarà prelevato il 20 (venti) per cento a favore della riserva;

2) sarà distribuito ai partecipanti, sul capitale rispettivamente versato, un interesse del 5 (cinque) per cento;

3) il residuo — salvo l'eventuale rivalsa a favore dello Stato contemplata dal comma 3 dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1932, n. 1581 — sarà devoluto per il 75 (settantacinque) per cento alla riserva e il rimanente 25 (venticinque) per cento potrà essere distribuito pro-rata ai partecipanti o diversamente erogato secondo le deliberazioni della assemblea dei partecipanti.

Lo Stato garantisce ai partecipanti l'assegnazione di cui al n. 2, con le norme previste dall'art. 11 del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581.

Art. 35.

Le plusvalenze realizzate nella rivendita dei titoli e quelle dipendenti da variazioni del valore dei titoli in proprietà dell'I.M.I. concorrono a costituire un fondo oscillazioni valori titoli. Dal fondo stesso possono essere prelevate le eventuali perdite verificatesi nella rivendita di titoli e quelle dipendenti da variazioni del valore dei titoli in proprietà dell'I.M.I.

TITOLO VI

Vigilanza governativa

Art. 36.

L'I.M.I. è sottoposto a vigilanza ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni modificatrici ed integratrici.

TITOLO VII

Liquidazione dell'I.M.I.

Art. 37.

Nel caso che dal bilancio annuale risulti la perdita della metà del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea dei partecipanti per deliberare o la reintegrazione del capitale, o la cessazione dell'attività dell'I.M.I.

Art. 38.

Qualora l'assemblea dei partecipanti deliberi, nelle condizioni di cui all'articolo precedente, la cessazione dell'attività dell'I.M.I., è riservato ad apposito provvedimento di Governo di stabilire l'eventuale liquidazione dell'I.M.I. e le modalità relative.

TITOLO VIII

Disposizioni generali e transitorie

Art. 39.

Il servizio di cassa dell'I.M.I. è affidato alla Banca d'Italia, secondo le norme che saranno concordate tra i due enti.

L'I.M.I. ha altresì la facoltà di avvalersi, per la esplicazione della propria attività, degli uffici della Banca d'Italia, secondo le norme che saranno concordate tra i due Enti.

V. *Il Ministro per il tesoro*
GAVA

V. *Il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

V. *Il Ministro per l'industria e commercio*
CORTESE

V. *Il Ministro per la marina mercantile*
CASSIANI

(5345)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1955.

Autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi da rilasciare in ogni Provincia in aumento a quelle esistenti.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visti i decreti Ministeriali 8 giugno 1949, 9 giugno 1949, 6 ottobre 1951, 2 agosto 1952 e 16 maggio 1953;

Ritenuta la opportunità di dettare norme innovative e coordinatrici per il rilascio, in aumento a quelle esistenti in ogni Provincia, di nuove autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi con autocarri di portata superiore ai 25 quintali;

Decreta:

Art. 1.

Il provvedimento Ministeriale che stabilisce il numero delle nuove autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi da rilasciare in ogni Provincia in aumento a quelle esistenti è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande per ottenere le autorizzazioni debbono essere presentate, in duplice esemplare, alle sedi provinciali dell'Ente autotrasporti merci entro il termine improrogabile di tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento ministeriale sopraindicato.

A corredo della domanda, gli interessati, anche se già in possesso di altre autorizzazioni, debbono produrre, entro detto termine, e salvo soltanto quanto consentito nel successivo art. 2, oltre la relativa documentazione di rito, i seguenti documenti:

a) certificato da cui risulti che, alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del provvedimento ministeriale di cui al primo comma, il proprietario dell'autocarro risiede stabilmente in un Comune compreso nella Provincia per la quale il provvedimento medesimo stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare;

b) certificato di denuncia dell'autocarro ai sensi del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39;

c) documenti comprovanti il possesso dei requisiti preferenziali previsti nei successivi articoli 4 e 5.

Gli uffici indicati nel primo comma rilasciano agli interessati ricevuta delle domande e della documentazione presentate.

Le domande già presentate alla data di pubblicazione del provvedimento ministeriale previsto nel presente articolo e non accolte devono essere riprodotte, con l'osservanza delle modalità previste dai comma precedenti.

Art. 2.

E' ammesso l'acquisto della proprietà dell'autocarro e la sua immatricolazione entro il termine improrogabile di sei mesi dalla data di notificazione della graduatoria alla ditta interessata, effettuata a norma dell'art. 5 del presente decreto. Entro detto termine devono essere presentati all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o ufficio distaccato la licenza di circolazione dell'autocarro ed il certificato di denuncia previsto alla lettera *b*) del precedente art. 1.

Art. 3.

Le domande sono sottoposte all'esame del Comitato consultivo provinciale per l'autotrasporto di merci il quale esprime parere, a norma dei successivi articoli 4 e 5 del presente decreto, circa l'assegnazione delle domande a ciascuna categoria e circa l'ordine di graduatoria nell'ambito di ciascuna categoria.

Delle riunioni del Comitato consultivo deve essere redatto verbale in tre esemplari firmato dal presidente del Comitato e dal segretario: uno dei verbali è conservato presso la segreteria del Comitato, uno è inviato al competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione od ufficio distaccato ed il terzo al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 4.

Il numero complessivo delle nuove autorizzazioni, stabilito con il provvedimento di cui all'art. 1, è ripartito dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile od ufficio distaccato, nella misura sottoindicata, fra le seguenti categorie:

a) ditte richiedenti in possesso di capacità tecnica ed organizzativa con esercizio in atto dell'attività autotrasportatrice in conto di terzi;

b) ditte richiedenti l'autorizzazione per autoveicoli con attrezzatura permanente per trasporti speciali non rientranti fra quelli previsti nell'art. 2 del decreto Ministeriale 16 maggio 1953;

c) richiedenti in possesso della qualifica, comprovata secondo le norme generali, di reduce di guerra, di mutilato od invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, di deportato civile o di rimpatriato dai territori dei possedimenti, delle colonie o dell'Albania ovvero dai territori già facenti parte dello Stato italiano, a condizione che il richiedente non abbia mai ottenuto l'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi ai sensi e per gli effetti dei decreti Ministeriali 9 giugno 1949, 2 agosto 1952 o del presente decreto;

d) ditte non in possesso dei titoli di appartenenza alle precedenti categorie *a*), *b*) e *c*) e ditte alle quali non è rilasciata l'autorizzazione nelle stesse categorie *a*), *b*) e *c*).

E' assegnato un quantitativo di autorizzazioni pari:
1) al 40 % del numero complessivo alla categoria *a*);
2) al 15 % del numero complessivo alla categoria *b*);
3) al 10 % del numero complessivo alla categoria *c*);
4) al 20 % del numero complessivo alla categoria *d*).

Il quantitativo pari al 15 % è a disposizione dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile od ufficio distaccato il quale provvede, a suo giudizio, ad assegnarlo ad una delle categorie sopraindicate o ripartirlo fra le categorie in relazione alle esigenze dei traffici.

Ove il numero delle domande graduate ai sensi del successivo art. 5 in una delle categorie risultasse inferiore al numero delle autorizzazioni attribuite alla categoria stessa a norma del precedente comma, il quantitativo residuo di autorizzazioni resta a disposizione dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile.

Art. 5.

Le categorie *a*), *b*), *c*), *d*) non costituiscono ordine di preferenza.

Nell'ambito di ogni categoria le domande per l'autorizzazione sono graduate sulla base delle sottoindicate preferenze tenendo conto della priorità dell'ordine delle preferenze stesse.

Per le categorie *a*) e *b*) la priorità delle preferenze nell'ordine successivo è determinata dai seguenti titoli:

1) priorità della data della domanda presentata in occasione di precedenti assegnazioni nella Provincia di nuove autorizzazioni ai sensi e per gli effetti dei decreti Ministeriali 9 giugno 1949, 2 agosto 1952 o del presente decreto e nelle quali la ditta richiedente non ha conseguito alcuna autorizzazione;

2) priorità della data di iscrizione o di denuncia d'iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura per l'attività dell'autotrasporto di cose in conto di terzi;

3) priorità della data di presentazione, a norma dell'art. 1, della domanda.

Per le categorie *c*) e *d*) la priorità delle preferenze dell'ordine successivo è determinata dai seguenti titoli:

a) residenza stabile ed ininterrotta da almeno un anno, alla data di pubblicazione del provvedimento previsto nell'art. 1, in Comuni nei quali non esistano o esistano in numero insufficiente autocarri di portata superiore ai 25 quintali autorizzati al trasporto di cose in conto di terzi;

b) priorità della data della domanda presentata in occasione di precedenti assegnazioni nella Provincia di nuove autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti dei decreti Ministeriali 9 giugno 1949, 2 agosto 1952 o del presente decreto, e nelle quali la ditta richiedente non ha conseguito alcuna autorizzazione;

c) priorità della data di iscrizione o di denuncia d'iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura per l'attività dell'autotrasporto di cose in conto di terzi;

d) priorità della data di presentazione, a norma dell'art. 1, della domanda.

Art. 6.

L'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile od ufficio distaccato accerta il possesso dell'idoneità tecnica, morale e finanziaria delle ditte richiedenti. L'appartenenza di una ditta richiedente alle categorie previste nell'art. 4 e la graduatoria di ogni domanda nell'ambito di ogni categoria, sulla base esclusiva delle preferenze indicate nell'art. 5, sono determinate dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile od ufficio distaccato. La graduatoria è notificata a tutte le ditte richiedenti; la data di notificazione deve coincidere con la data della graduatoria.

L'Ispettorato compartimentale della motorizzazione od ufficio distaccato provvede a rilasciare le autorizzazioni secondo l'ordine della graduatoria e nell'ambito di ogni categoria nel numero disponibile per ciascuna Provincia.

Art. 7.

Il titolo dell'appartenenza ad una delle categorie nella quale la ditta è graduata ed il possesso dei titoli di preferenza in base ai quali la domanda è graduata devono sussistere anche alla data del rilascio della autorizzazione.

E' rilasciata a ciascuna ditta l'autorizzazione per un solo autocarro se il numero complessivo dei richiedenti sia superiore al numero complessivo delle autorizzazioni disponibili nella Provincia.

Non è ammesso il rilascio dell'autorizzazione ove sia stata fatta entro l'anno scadente alla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 1 oppure successivamente, la rinuncia all'autorizzazione in sostituzione prevista nell'art. 4 del decreto Ministeriale 8 giugno 1949.

Art. 8.

Il presente decreto sostituisce i decreti Ministeriali 9 giugno 1949, 6 ottobre 1951 e 2 agosto 1952, che restano abrogati.

I decreti Ministeriali 8 giugno 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 13 giugno 1949, e 16 maggio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 22 maggio 1953, restano in vigore con la osservanza delle prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

Roma, addì 12 ottobre 1955

Il Ministro: ANGELINI

(5369)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 510 del 4 ottobre 1955. Esenzione dal pagamento dei sovraprezzi sulle forniture di energia elettrica oltre i 30 kW.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 510 del 4 ottobre 1955, ha adottato la seguente decisione.

Esenzione dal pagamento dei sovraprezzi sulle forniture di energia elettrica oltre i 30 kW

In relazione alle domande presentate dagli utenti interessati per ottenere l'esonero (totale o parziale) dal pagamento dei sovraprezzi sull'energia elettrica, ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 348 del 20 gennaio 1953 (capitolo VIII, comma *d*), n. 354 del 23 febbraio 1953 (cap. VIII, paragrafo 6) e n. 368 del 21 maggio 1953 (cap. VIII), il Comitato interministeriale dei prezzi, facendo seguito al provvedimento n. 501 del 3 agosto 1955, ha deciso di concedere, per le forniture eseguite dalle seguenti imprese elettriche, alle ditte utenti a fianco indicate, l'esenzione totale dal pagamento del sovraprezzo di cui al cap. VIII del citato provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 con la decorrenza stabilita nel cap. VIII del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953:

Società Industriale Russo & C. Termini Imerese (Palermo):

a) Ditta Antonino Arrigo & Figli Molino e Pastificio in Termini Imerese (Palermo);

b) Ditta Luigi D'Asaro fu Francesco - Molino e Pastificio in Termini Imerese (Palermo).

Società Bolognese di Elettricità Bologna:

Società p. Az. Officine Meccaniche Fratelli Daldi & Matteucci, con sede in Milano per lo stabilimento in Porretta Terme (Bologna).

(5374)

Provvedimento n. 511 del 4 ottobre 1955. Contributo integrativo all'energia prodotta con nuovi impianti. Primo acconto impianti 1954. (Seguito provvedimento n. 502 del 3 agosto 1955). **Elenco domande del 1954 in corso di istruttoria.** (Seguito provvedimento n. 454 del 29 ottobre 1954).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 511 del 4 ottobre 1955, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Primo acconto impianti 1954. (Seguito provvedimento n. 502 del 3 agosto 1955).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto nella misura indicata per ogni impianto alle seguenti aziende sul contributo integrativo relativo all'anno 1954.

Tale acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo che va dalla data della prima lettura, eseguita dall'Utif sui contatori di centrale dallo stesso sigillati a norma del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, alla data della lettura più vicina al 30 giugno 1955.

La misura del contributo unitario definitivo spettante ai sensi del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 sarà stabilita, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con successivo provvedimento.

1954

Officine di Villar Perosa Perosa Argentina (Torino):
229/245 Impianto Fenestrelle: L. 1,45.

Società Elettrica G. Marzotto e Figli Valdagno:
245/261 Impianto Collicello: L. 1.

Elenco delle domande del 1954 *in corso di istruttoria.* (Seguito provvedimento n. 454 del 29 ottobre 1954).

Si comunica, a tutti gli effetti, il seguente elenco delle domande presentate dalle aziende nel corso dell'anno 1954 per le quali il Comitato interministeriale dei prezzi non ha ancora adottato alcuna decisione.

Società Elettrica Cadel Longo Luisa e C. - Vittorio Veneto (Treviso):
224/240 Impianto derivazione Savassa.

Società Rumianca Roma:
230/246 Impianto Ceppomorelli.

Società Imprese Elettriche del Calore Avellino:
234/250 Impianto Montefredane.

Società Termoelettrica Veneta Venezia:
239/255 Centrale Marghera.

Società Elettrica Agordina Agordo (Belluno):
240/256 Impianto Cavia.

Società Idroelettrica Via Aurea e C. Rossano Calabro (Cosenza):
242/258 Impianto Campitelli.

Ditta Fratelli Di Lenarda Coderno di Sedegliano (Udine):
255/271 Impianto Coderno.

Società Idroelettrica Saglianese Sagliano Micca (Vercelli):
257/273 Impianto Longola.

Società Idroelettrica Valmaremola Tovo San Giacomo (Savona):
259/275 Impianto Tovo San Giacomo.

Società Elettrica Ponzese Ponza (Latina):
261/277 Impianto Ponza.

Società Cartiera F. A. Marsoni Villorba (Treviso):
263/279 Impianto Villorba.

Società Ciaffoni Giuseppe e F.lli Montedinove (Ascoli Piceno):
264/280 Impianto Molino Aso.

Società Idroelettrica Atesina Bolzano:
266/282 Impianto Lasa.

Ditta Fratelli Palombo Vallerotonda (Frosinone):
268/284 Impianto Vallerotonda.

Ditta L'Aurora Triora (Imperia)
269/285 Impianto Triora.

ERRATA-CORRIGE AL PROVVEDIMENTO N. 505 DEL 3 AGOSTO 1955 (« Gazzetta Ufficiale » n. 184 dell'11 agosto 1955)

Società Gütermann Perosa Argentina (Torino)
96/101 Impianto Chisone Inferiore: invece di « la misura del contributo per la energia prodotta nel *1953* » leggasi: « la misura del contributo per la energia prodotta nel *1954* ».

(5371)

Provvedimento n. 512 del 4 ottobre 1955. Contributo integrativo all'energia prodotta con nuovi impianti già ammessi nel 1953 e nel 1954. Ulteriori acconti 1955. (Seguito provvedimento n. 505 del 3 agosto 1955).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 512 del 4 ottobre 1955, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia prodotta con nuovi impianti già ammessi nel 1953 *e nel* 1954. *Ulteriori acconti* 1955. (Seguito provvedimento n. 505 del 3 agosto 1955).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto nella misura indicata per ogni impianto alle seguenti aziende sul contributo integrativo relativo all'anno 1955.

Tale acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo che va dall'ultima lettura dei contatori considerata per l'anno 1954, quale risulta dalle comunicazioni degli Utif ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 30 giugno 1955.

La misura del contributo unitario definitivo spettante ai sensi del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 sarà stabilita, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con successivo provvedimento.

Unione Esercizi Elettrici Roma:
77/82 Impianto Altolina: L. 1;
78/83 Impianto Franciolini: L. 0,45;
79/84 Impianto Furlo: L. 0,70;
81/86 Impianto Mozzano: L. 0,90;
82/87 Impianto Scandarella: L. 1,15;
83/88 Impianto Valcimarra: L. 3.

Società Italcementi Bergamo:
163/175 Impianto Villa di Serio: L. 0,10;
204/218 Impianto Cassiglio: L. 0,15.

Società Cementifera Sebina Milano:
174/188 Impianto Fraine: L. 1,95.

Cooperativa Elettrica Villarfocchiardo (Torino):
196/210 Impianto Villarfocchiardo: L. 1,90.

Società Snia Viscosa Milano:
198/212 Impianto Magenta: L. 1,30.

(5370)

Provvedimento n. 513 del 4 ottobre 1955. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo all'energia prodotta nel 1953. (Seguito provvedimento n. 503 del 3 agosto 1955).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 513 del 4 ottobre 1955, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1953. (Seguito provvedimento n. 503 del 3 agosto 1955).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sulla energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1953.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori dallo stesso sigillati ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953 (e comunque non anteriore di oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda) e fino a quella più vicina al 31 dicembre 1953.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Agricola Industriale per la Cellulosa Italiana « S.A.I.C.I. » Milano:
10 Impianto Medunò (1952): L. 2,32766;
203/217 Impianto Istrago (1953): L. 2,29083;
209/223 Impianto Colle (1949): L. 1,52108.

Società Anonima Orobia Milano:
72/77 Impianto Barbellino (1951/1952): L. 0,58737;
73/78 Impianto Basso Varrone (1949/1950) L. 0,22125.

Ditta De Antoni Umberto Comeglians (Udine):
92/97 Impianto Ovaro (Luincis) (1952): L. 2,60.

Cooperativa Forza e Luce Aosta:
98/103 Impianto Veyon (1951): L. 0,41887.

Azienda Elettrica Municipale Milano:
146/155 Impianto San Giacomo di Fraele (1950/1951): L. 2,33616.

Azienda Elettrica Municipale Macerata:
157/169 Impianto Città di Macerata (1949): L. 0,04873;
158/170 Impianto Montefranco (1949): L. 0,97697;
159/171 Impianto Sforzacosta (1951/1952): L. 1,58492.

Società Italcementi Bergamo:
163/175 Impianto Villa di Serio (1949/1952): L. 0,18347;
204/218 Impianto Cassiglio (1953): L. 0,22487 (per il III gruppo).

Società Cementifera Sebina Brescia:
174/188 Impianto Fraine (1951): L. 2,60.

Cooperativa Elettrica Villarfocchiardo (Torino):
196/210 Impianto Villarfocchiardo (1953): L. 2,60.

Cartiere di Ceprano Atina Visocchi e Arata Roma:
22 Impianto Castellone (1950): Non spetta il contributo perchè dai risultati del bilancio di energia non resta disponibile alcun quantitativo per la vendita a terzi.

(5372)

Provvedimento n. 514 del 4 ottobre 1955. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo all'energia prodotta nel 1954. (Seguito provvedimento n. 504 del 3 agosto 1955).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 514 del 4 ottobre 1955, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1954. (Seguito provvedimento n. 504 del 3 agosto 1955).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sulla energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1953 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Agricola Industriale per la Cellulosa Italiana « S.A.I.C.I. » Milano:
10 Impianto Meduno (1952): L. 2,03753;
203/217 Impianto Istrago (1953): L. 2,00529;
209/223 Impianto Colle (1949): L. 1,33149.

Società Anonima Orobia Milano:
72/77 Impianto Barbellino (1951/1952): L. 0,58737;
73/78 Impianto Basso Varrone (1949/1950): L. 0,22125.

Ditta De Antoni Umberto Comeglians (Udine):
92/97 Impianto Ovaro (Luincis) (1952): L. 2,60.

Cooperativa Forza e Luce Aosta:
98/103 Impianto Veyon (1951): L. 0,63098.

Ditta Giuseppe Harrasser Brunico (Bolzano):
165/177 Impianto Stegona (1952): L. 1,83972.

Azienda Elettrica Municipale Torino:
168/180 Impianto Rosone Telessio (1951/1952): L. 2,27810;
169/181 Impianto Rosone Orco (1951). L. 0,49737;
169/182 Impianto Bardonetto (1951): L. 0,16206;
169/183 Impianto Pont Canavese (1951). L. 0,48730;
170/184 Impianto Stura San Mauro (1953): L. 2,46794.

Cooperativa Elettrica Villarfocchiardo (Torino):
196/210 Impianto Villarfocchiardo (1953): L. 2,59926.

Cartiere di Ceprano Atina Visocchi e Arata Roma:
22 Impianto Castellone (1950): Non spetta il contributo perchè dai risultati del bilancio di energia non resta disponibile alcun quantitativo per la vendita a terzi.

(5373)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1955, è stato dichiarato per una parte respinto e per una parte inammissibile il ricorso prodotto in via straordinaria dal sig. Gianfreco Leonardo, già impiegato della Sezione provinciale dell'alimentazione di Napoli, avverso la determinazione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione 24 febbraio 1953, n. 101, con la quale si negava accoglimento di un ricorso gerarchico dell'interessato volto a far valere la pretesa ad una liquidazione di indennità per cessazione volontaria dall'impiego in base al titolo del riconoscimento di campagne di guerra.

(5350)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 1955 (registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 142), è stata determinata in L. 1.733.900 (lire unmilionesettecentotrentatremilanovecento), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo) della superficie di ettari 18.50.04, espropriati nei confronti della ditta CESARINI Cesare di Francesco, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1888, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 9 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.730.000 (lire unmilionesettecentotrentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 1955 (registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 143), è stata determinata in L. 846.289 (lire ottocentoquarantaseimiladuecentottantanove), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo) della superficie di ettari 7.95.19, espropriati nei confronti della ditta CESARINI Cesare di Francesco, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3506, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 845.000 (lire ottocentoquarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 1955 (registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 132), è stata determinata in L. 106.225.110 (lire centoseimilioniduecentoventicinquemila centodieci) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Civitavecchia (provincia di Roma) della superficie di ettari 1290.17.30, espropriati nei confronti della ditta GUGLIELMI Felice fu Benedetto, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto Presidenziale 3 agosto 1951, n. 912, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 212 del 15 settembre 1951 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 106.225.000 (lire centoseimilioniduecentoventicinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 1955 (registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 144), è stata determinata in L. 6.756.258 (lire seimilionisettecentocinquantaseimiladuecentocinquantotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Roma (provincia di Roma) della superficie di ettari 69.24.90, espropriati nei confronti della ditta LANZA Luigia fu Domenico in PANZADORO, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2784, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 6.755.000 (lire seimilioni settecentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 1955 (registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 145), è stata determinata in L. 31.468.898 (lire trentunomilioniquattrocentosessantottomilaottocentonovantotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Roma (provincia di Roma) della superficie di ettari 309.63.60, espropriati nei confronti della ditta LANZA Fortunato fu Domenico, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1417, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 15 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 31.465.000 (lire trentunomilioniquattrocentosessantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 1955 (registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 146), è stata determinata in L. 3.436.261 (lire tremilioniquattrocentotrentaseimiladuecentosessantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena) della superficie di ettari 117.26.44, espropriati nei confronti della ditta PAPALEO Wanda Jole di Francesco, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1767, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 3 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.435.000 (lire tremilioniquattrocentotrentacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 1955 (registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 133), è stata determinata in L. 63.003.253 (lire sessantatremilionitremiladuecentocinquantatre), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Campagnatico (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 824.85.64, espropriati nei confronti della ditta SERGARDI BIRINGUCCI SPANNOCCHI PICCOLOMINI

Margherita fu Lodovico, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2722, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 63.000.000 (lire sessantatremilioni), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 1955 (registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 147), è stata determinata in L. 28.788.765 (lire ventottomilionisettecentottantottomilasettecentosessantacinque), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Campagnatico (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 300.00.00, espropriati nei confronti della ditta SERGARDI BIRINGUCCI SPANNOCCHI PICCOLOMINI Margherita fu Lodovico, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 28.785.000 (lire ventottomilionisettecentottantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 1955 (registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 134), è stata determinata in L. 4.869.077 (lire quattromilioniottocentosessantanovemilasettantasette), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Piancastagnaio (provincia di Siena), della superficie di ettari 143.34.40, espropriati nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA MINERARIA « ARGUS », con sede in Piancastagnaio, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3556, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 4.865.000 (lire quattromilioniottocentosessantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(5351)

Ente per la colonizzazione del Delta Padano

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 1955 (registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 148), è stata determinata in lire 5.318.426,35 (lire cinquemilionitrecentodiciottomilaquattrocentoventisei e trentacinque centesimi) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cavarzere (provincia di Venezia) della superficie di ettari 20.16.87, espropriati nei confronti della ditta SALVADEGO MOLIN Elisa fu Giuseppe, vedova CAVALLI, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 7).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.315.000 (lire cinquemilionitrecentoquindicimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura Sede di Bologna, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(5352)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 1955 (registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 106), è stata determinata in L. 5.268.722,25 (lire cinquemilioniduecentosessantottomilasettecentoventidue e venticinque centesimi) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Contarina (provincia di Rovigo) della superficie di ettari 43.49.40, espropriati nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA « POLESE » con sede in Bologna, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3207, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(5354)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 250, compresa nei comuni di Casteggio e Verreto, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada per Lungavilla, passa alla cascina Lettona, salendo fino alla cascina Fornace;

est: strada statale che da Casatisma giunge a Casteggio;

sud: strada ferrata, dal bivio per Lungavilla, al bivio della strada statale per Pavia-Voghera;

ovest: strada comunale che da Casteggio, passando per cascina Casanova Ghiringhelli, giunge alla strada per cascina Lettona.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 423, compresa nel comune di Casteggio, delimitata dai seguenti confini:

nord-est: tratto di strada provinciale compresa tra la frazione Ravadazzo e Cappelletta di San Rocco;

sud-est: mulattiera che partendo da San Rocco e passando da cascina Cerasino raggiunge cascina Campone;

ovest: strada Ravadazzo-Romito-Ballestrini-Campone.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 280, compresa nel comune di Montebello, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada statale Voghera-Casteggio, dal bivio della strada per Torrazza Coste, all'Ossario di Montebello;

est: dal bivio della statale (Ossario) sale in alto verso il paese proseguendo per la strada comunale per Pragate, fino al bivio della strada per Maresco;

ovest e sud: dal bivio sulla statale per Torrazza Coste scende alla strada comunale per Pragate Montebello.

(5249)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Chieti, contrassegnata col n. 2, dell'estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 settembre 1939, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Cavallermaggiore (Cuneo), dell'estensione di ettari 300 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 luglio 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Vasto (Chieti), della estensione di ettari 577, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 luglio 1951, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Torino di Sangro (Chieti), dell'estensione di ettari 345, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 agosto 1949, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

(5223)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diffida per smarrimento di quietanze

Si diffida chiunque fosse in possesso delle sottonotate quietanze della Tesoreria provinciale di Milano relative a depositi cauzionali versati dalla ditta A. L. Colombo di Milano:

contratto 20 luglio 1940 rilavorazione tonn. 500 tubi usati e tonn. 50 spezzoni:
n. 353 del 15 luglio 1940, L. 16.000; n. 5740 del 9 maggio 1941, L. 220.000; n. 6107 del 31 maggio 1941, L. 220.000;

contratto 9 aprile 1941 rilavorazione tonn. 29 di tubi usati e tonn. 4 spezzoni:
n. 6390 del 17 giugno 1941, L. 31.000; n. 6389 del 17 giugno 1941, L. 1500;

contratto 10 maggio 1941 rilavorazione di tonn. 180 di tubi:
n. 6456 del 20 giugno 1941, L. 140.000; n. 6457 del 20 giugno 1941, L. 14.000

a volerle far pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale costruzioni navali e meccaniche, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente dichiarazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5335)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 14 ottobre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,80	624,79	624,78	624,80	624,75	—	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	628,25	628,25	628 —	628,25	628,15	—	628,875	628,25	628,25	628,25
Fr. Sv. lib.	145,79	145,79	145,79	145,79	145,71	—	145,79	145,79	145,79	145,79
Kr. D.	90,88	90,83	90,84	90,83	90,61	—	90,83	90,83	90,88	90,86
Kr. N.	87,82	87,75	87,85	87,77	87,84	—	87,82	87,77	87,80	87,82
Kr. Sv.	121,70	121,66	121,705	121,69	121,68	—	121,63	121,69	121,705	121,63
Fol.	165,58	165,45	165,53	165,55	165,46	—	165,50	165,55	165,585	165,43
Fr. B.	12,59	12,58	12,59	12,5875	12,58	—	12,59	12,59	12,592	12,58
Fr. Fr.	178,50	178,60	178,60	178,55	178,43	—	178,45	178,55	178,65	178,55
Fr. Sv. acc.	143,80	143,75	143,73	143,76	143,64	—	143,73	143,76	143,83	143,75
Lst.	1755,65	1754,25	1755,25	1755 —	1754,25	—	1754,125	1755 —	1755,50	1755 —
Dm. occ.	149,80	149,72	149,72	149,78	149,60	—	149,73	149,78	149,80	149,78

Media dei titoli del 14 ottobre 1955

Rendita 3,50 % 1906	60 —
Id. 3,50 % 1902	59,725
Id. 5 % 1935	92,75
Redimibile 3,50 % 1934	80,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,275*
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,70
Id. 5 % 1936	93,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 ottobre 1955

1 dollaro USA	624,80
1 dollaro Can.	628,062
1 Fr. Sv. lib	145,79
1 Kr. Dan.	90,83
1 Kr. Norv.	87,795
1 Kr. Sv.	121,66
1 Fol.	165,525
1 Fr. bel.	12,589
100 Fr. Fr	178,50
1 Fr. Sv. acc.	143,745
1 Lst.	1754,562
1 Marco ger.	149,755

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Piacenza in data 30 dicembre 1954, n. 33045, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954 e il decreto di proroga 1° aprile 1955, n. 12009;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:
Prestamburgo dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:
Raffo dott. Stefano, medico provinciale;
Soli prof. Duilio, primario chirurgo;
Rettanni prof. Giuseppe, docente in patologia medica;
Borghini dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:
Lobefalo dott. Attilio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5380)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per seicento borse di studio a favore dei figli dei salariati dello Stato

E' bandito un concorso per il conferimento, nell'anno scolastico 1955-56, di seicento borse di studio a favore dei figli del personale salariato dello Stato di ruolo e non di ruolo.

La spesa fa carico sui fondi della gestione istituita con l'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Le borse sono distribuite come appresso:

N. 350 da L. 40.000 per ragazzi iscritti ai corsi delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale, marinaro, agrario, alberghiero od altri particolari tipi di scuole di specializzazione dello stesso ordine, promosse o autorizzate da organi statali;

N. 250 da L. 65.000 per gli iscritti alle scuole tecniche che seguono lo stesso indirizzo di cui sopra.

Per concorrere, ciascun aspirante deve produrre, entro il termine del 31 dicembre 1955, alla Direzione generale, via Flavia n. 93, Roma, o agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio, la seguente documentazione:

1) domanda, debitamente firmata dal genitore (padre o madre) salariato dello Stato, ove sia precisato a quale dei suddetti corsi di studio il concorrente sia inscritto per l'anno scolastico 1955-56;

2) certificato di nascita del concorrente;

3) stato di famiglia;

4) certificato dell'autorità scolastica con i risultati conseguiti dal concorrente alla fine dell'anno scolastico 1954-55;

5) dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipende il genitore del concorrente — rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio e con l'indicazione della qualifica (salariato permanente o temporaneo).

La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o non regolarmente documentate.

Può essere concesso un solo beneficio per ogni nucleo familiare fino a cinque figli minori; per nuclei familiari oltre cinque figli potrà essere conferito un secondo beneficio.

Il concorso è esclusivamente per titoli ed i concorrenti saranno graduati fra loro in ragione di merito in base alla media dei voti riportata alla fine dell'anno scolastico 1954-55, alla corrispondenza fra l'età e la classe frequentata nonchè al carico familiare del salariato.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato al genitore salariato dello Stato in unica soluzione, previa presentazione del certificato — rilasciato in data posteriore al 31 gennaio 1956 — comprovante la frequenza del corso di studi al quale il concorrente si è iscritto all'inizio dell'anno scolastico 1955-56.

La conferma del beneficio per gli anni successivi e fino al termine dei corsi di studio per il quale la borsa viene concessa, è subordinata alla promozione alla classe superiore.

Roma, addì 10 ottobre 1955

Il presidente: GREGORIO NOTARIANNI

(5379)

PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 5037 in data 10 aprile 1953, con il quale venne indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con decreto n. 340.2.48/8931 del 10 maggio 1954;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1.	Chiappinelli Pietro	punti	57,40	su 100
2.	Granata Salvatore	»	53,08	»
3.	Alfieri Giuseppe	»	50,725	»
4.	D'Errico Gennaro	»	50,62	»
5.	Farace Domenico	»	50,437	»
6.	Vitale Antonio	»	50,15	»
7.	Ripandelli Francesco	»	49,937	»
8.	Sparano Angelo	»	49,91	»
9.	Saggese Matteo	»	49,85	»
10.	Federico Giovanni	»	49,69	»
11.	Altieri Cosimo	»	49,41	»
12.	Di Stefano Costanzo	»	48,87	»
13.	Bozza Vito	»	48,78	»
14.	Costa Pietro	»	48,25	»
15.	Falco Giovanni	»	47,73	»
16.	Orefice Emilio	»	47,36	»
17.	La Torraca Francesco	»	47,144	»

18. Romano Pasquale punti 46,84 su 100
19. Maione Alessandro » 46,814 »
20. Gagliardi Gaetano » 46,737 »
21. Pedicini Pietro » 46,684 »
22. Menna Modestino » 46,385 »
23. Albanese Alberto » 46,325 »
24. Silvestre Andrea » 46,225 »
25. Margarita Giuseppe » 46,05 »
26. Avella Giuseppe » 45,80 »
27. Vitone Giuseppe » 45,725 »
28. Spagna Giulio » 45,575 »
29. Esposito Antonio » 45,51 »
30. Toscano Michelangelo » 45,24 »
31. Catanì Ottorino » 45,063 »
32. Sorrentino Pasquale » 45,00 »
33. Sessa Giovanni » 44,85 »
34. Saponara Vincenzo » 44,60 »
35. Del Vecchio Felice » 44,363 »
36. Zanatta Emilio » 44,34 »
37. Capasso Antonio » 43,77 »
38. Rocco Silverio » 43,244 »
39. Lupi Franz » 43,112 »
40. Arciello Giuseppe » 43,07 »
41. Grampone Donato » 43,05 »
42. Anania Giovanni » 42,837 »
43. Calabrese Stefano » 42,83 »
44. Paciolla Aurelio » 42,775 »
45. Marasco Renato » 42,68 »
46. Valentino Giuseppe » 42,61 »
47. Rodriguez Gennaro » 42,25 »
48. Mercurio Elio » 42,225 »
49. Montemezzo Giuseppe » 42,12 »
50. Buscemi Santo » 42,09 »
51. Vomero Oreste » 42,00 »
52. Guida Vincenzo » 41,50 »
53. Ciaramella Felice » 41,33 »
54. Gerundo Gerardo » 41,19 »
55. Muzy Francesco » 41,075 »
56. Anania Carmelo » 40,91 »
57. Di Marco Angelo » 40,78 »
58. Bucciero Giovanni » 40,77 »
59. De Feo Rosario » 40,76 »
60. Nicoletti Bruno » 40,712 »
61. Viglione Costantino » 40,70 »
62. Montella Antonio » 40,662 »
63. Iannone Decio » 40,62 »
64. Crispino Rocco » 40,41 »
65. Mosca Marcello » 40,33 »
66. Casolaro Vincenzo » 40,29 »
67. Lucarelli Cosimo » 40,225 »
68. Nocerino Pietro » 40,17 »
69. Pertici Ezio » 40,165 »
70. Campania Vilelma » 40,06 »
71. La Gorga Nicola » 40,025 »
72. Giugliano Renato » 40,00 »
73. Traversa Agazio » 39,92 »
74. Roscia Bernardo » 39,725 »
75. Izzo Lucio » 38,873 »
76. Palombi Alberto » 38,63 »
77. Caputo Elio » 38,48 »
78. Nerilli Vittoria » 38,437 »
79. Diaco Vincenzo » 38,313 »
80. Senatore Guido » 38,20 »
81. Ambrosio Aniello » 38,095 »
82. Velitti Angelo » 38,05 »
83. Cantarella Dante punti 38,02 su 100
84. Lavorato Alfonso » 37,937 »
85. Buonanno Vittorio » 37,84 »
86. Di Lauro Guido Maria » 37,813 »
87. Capasso Felice » 37,77 »
88. Auricchio Luigi » 37,663 »
89. Simonelli Pasquale » 37,48 »
90. Merone Giuseppe » 37,10 »
91. Impagliazzo Giovanni » 36,82 »
92. Caia Romualdo » 36,19 »
93. Pepe Giovanni » 36,175 »
94. Orio Giuseppe » 36,137 »
95. Cacciapuoti Enrico » 35,825 »
96. Fontana Francesco » 35,77 »
97. Daniele Enrico » 35,145 »
98. Russo Carlo » 35,075 »
99. Fortunato Raffaele » 35,02 »
100. Mone Pasquale » 35,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 12 settembre 1955

Il prefetto: DIANA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 14804 in data 12 settembre 1955, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso a sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1952;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione in ordine di preferenza delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1176 del 18 giugno 1952;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Granata Salvatore: Melito;
2) Alfieri Giuseppe: Somma Vesuviana;
3) D'Errico Gennaro: Casalnuovo;
4) Farace Domenico: Capri;
5) Vitale Antonio: Scisciano;
6) Ripandelli Francesco: Casandrino;
7) Bozza Vito, invalido di guerra: Torre del Greco (prima condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 29 settembre 1955

Il prefetto: DIANA

(5307)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.